

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2414}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TANASSI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

Seduta del 18 ottobre 1973

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il 10 aprile 1972 il Governo italiano ha proceduto alla firma, unitamente ai tre paesi depositari (Gran Bretagna, Unione Sovietica e Stati Uniti) e ad altri paesi, della Convenzione sulla interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione. A tutt'oggi 99 paesi hanno firmato la Convenzione suddetta e 5 l'hanno già ratificata. Affinché essa entri in vigore, si richiede la ratifica di almeno 22 Stati, compresi i tre paesi depositari.

Considerato anche il ruolo particolarmente attivo svolto dalla delegazione italiana nel corso del negoziato per la conclusione dell'accordo in questione, si è ritenuto opportuno predisporre il presente disegno di legge al fine

di autorizzare la ratifica alla Convenzione e contribuire così al raggiungimento del *quorum* richiesto per la sua entrata in vigore.

1. La Convenzione dispone che le Parti si impegnino a non sviluppare, produrre, immagazzinare, acquisire o conservare, in nessuna circostanza, agenti biologici o tossici, qualunque sia la loro origine, e il loro metodo di produzione, di tipo tale o in quantità tali da non essere giustificati per il raggiungimento di scopi profilattici, protettivi o di altre finalità pacifiche. La proibizione si estende alle armi, all'equipaggiamento e ai vettori destinati all'uso di tali agenti o sostanze tossiche a scopi ostili o in conflitto armato. Le Parti si impegnano altresì a distruggere tutti gli *stocks* esistenti di tali armi, provvedendo

nel contempo ad adottare le misure interne che siano necessarie ad assicurare l'osservanza degli obblighi assunti con l'accordo, ad astenersi dall'aiutare qualsiasi altro Stato ad acquisire armi batteriologiche o tossiche, nonché a continuare i negoziati in vista del raggiungimento di un sollecito accordo su misure effettive riguardanti la proibizione delle armi chimiche. Oltre a ciò, la Convenzione stabilisce delle procedure per la trattazione, in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dei reclami a seguito di presunte violazioni dell'accordo e per fornire assistenza ad una Parte contraente che sia stata esposta ad un pericolo a causa di una violazione dell'accordo stesso. Le Parti si impegnano infine a promuovere la cooperazione internazionale nel campo degli usi pacifici delle scienze biologiche.

2. La Convenzione in esame, che con le sue disposizioni rafforza e completa il Protocollo di Ginevra del 1925 sul non uso in guerra di gas asfissianti tossici o simili e dei mezzi di guerra batteriologica, rappresenta la prima vera e propria misura concordata di riduzione — e non semplicemente di limitazione — degli armamenti e costituisce, altresì, un

nuovo punto di incontro degli sforzi delle maggiori potenze in vista di ulteriori, sostanziali progressi in materia di disarmo.

3. La Convenzione è stata negoziata dagli Stati membri della Conferenza del Comitato per il disarmo di Ginevra (CCD) nel corso delle due sessioni del 1971, dopo che la decisione sovietica del marzo dello stesso anno di prescindere dalla richiesta di un accordo unico per le armi chimiche e batteriologiche, aveva consentito di progredire sulla via di una prima interdizione di tale tipo di armi. Si poté così giungere, nell'agosto successivo, alla presentazione alla CCD di un progetto di trattato identico da parte dei paesi socialisti e degli Stati Uniti, su cui si accentrarono ulteriormente le discussioni. La nostra delegazione contribuì notevolmente al miglioramento del progetto. In particolare, si sono ottenute delle modifiche al testo nel senso di garantire una più completa assistenza ai paesi eventualmente vittime di aggressione e di veder riconosciuta la possibilità che le attività di ricerca per la protezione civile delle popolazioni contro l'eventuale impiego di armi batteriologiche siano svolte anche da autorità militari (come avviene in Italia).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV della Convenzione stessa.

CONVENTION**on the prohibition of the development, production and stockpiling of bacteriological (biological) and toxin weapons and on their destruction**

The States Parties to this Convention,

Determined to act with a view to achieving effective progress towards general and complete disarmament, including the prohibition and elimination of all types of weapons of mass destruction, and convinced that the prohibition of the development, production and stockpiling of chemical and bacteriological (biological) weapons and their elimination, through effective measures, will facilitate the achievement of general and complete disarmament under strict and effective international control,

Recognizing the important significance of the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, signed at Geneva on June 17, 1925, and conscious also of the contribution which the said Protocol has already made, and continues to make, to mitigating the horrors of war,

Reaffirming their adherence to the principles and objectives of that Protocol and calling upon all States to comply strictly with them,

Recalling that the General Assembly of the United Nations has repeatedly condemned all actions contrary to the principles and objectives of the Geneva Protocol of June 17, 1925,

Desiring to contribute to the strengthening of confidence between peoples and the general improvement of the international atmosphere,

Desiring also to contribute to the realization of the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Convinced of the importance and urgency of eliminating from the arsenals of States, through effective measures, such dangerous weapons of mass destruction as those using chemical or bacteriological (biological) agents,

Recognizing that an agreement on the prohibition of bacteriological (biological) and toxin weapons represents a first possible step towards the achievement of agreement on effective measures also for the prohibition of the development, production and stockpiling of chemical weapons, and determined to continue negotiations to that end,

Determined, for the sake of all mankind, to exclude completely the possibility of bacteriological (biological) agents and toxins being used as weapons,

Convinced that such use would be repugnant to the conscience of mankind and that no effort should be spared to minimize this risk,

Have agreed as follows:

ARTICLE I

Each State Party to this Convention undertakes never in any circumstances to develop, produce, stockpile or otherwise acquire or retain:

(1) Microbial or other biological agents, or toxins whatever their origin or method of production, of types and in quantities that have no justification for prophylactic, protective or other peaceful purposes;

(2) Weapons, equipment or means of delivery designed to use such agents or toxins for hostile purposes or in armed conflict.

ARTICLE II

Each State Party to this Convention undertakes to destroy, or to divert to peaceful purposes, as soon as possible but not later than nine months after the entry into force of the Convention, all agents, toxins, weapons, equipment and means of delivery specified in article I of the Convention, which are in its possession or under its jurisdiction or control. In implementing the provisions of this article all necessary safety precautions shall be observed to protect populations and the environment.

ARTICLE III

Each State Party to this Convention undertakes not to transfer to any recipient whatsoever, directly or indirectly, and not in any way to assist, encourage, or induce any State, group of States or international organizations to manufacture or otherwise acquire any of the agents, toxins, weapons, equipment or means of delivery specified in article I of the Convention.

ARTICLE IV

Each State Party to this Convention shall, in accordance with its constitutional processes, take any necessary measures to prohibit and prevent the development, production, stockpiling, acquisition or retention of the agents, toxins, weapons, equipment and means of delivery specified in article I of the Convention, within the territory of such State, under its jurisdiction or under its control anywhere.

ARTICLE V

The States Parties to this Convention undertake to consult one another and to cooperate in solving any problems which may arise in relation to the objective of, or in the application of the provisions of, the Convention. Consultation and cooperation pursuant to this article may also be undertaken through appropriate international procedures within the framework of the United Nations and in accordance with its Charter.

ARTICLE VI

(1) Any State Party to this Convention which finds that any other State Party is acting in breach of obligations deriving from the provisions of the Convention may lodge a complaint with the Security Council of the United Nations. Such a complaint should include all possible evidence confirming its validity, as well as a request for its consideration by the Security Council.

(2) Each State Party to this Convention undertakes to cooperate in carrying out any investigation which the Security Council may initiate, in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations,

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

on the basis of the complaint received by the Council. The Security Council shall inform the States Parties to the Convention of the results of the investigation.

ARTICLE VII

Each State Party to this Convention undertakes to provide or support assistance, in accordance with the United Nations Charter, to any Party to the Convention which so requests, if the Security Council decides that such Party has been exposed to danger as a result of violation of the Convention.

ARTICLE VIII

Nothing in this Convention shall be interpreted as in any way limiting or detracting from the obligations assumed by any State under the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, signed at Geneva on June 17, 1925.

ARTICLE IX

Each State Party to this Convention affirms the recognized objective of effective prohibition of chemical weapons and, to this end, undertakes to continue negotiations in good faith with a view to reaching early agreement on effective measures for the prohibition of their development, production and stockpiling and for their destruction, and on appropriate measures concerning equipment and means of delivery specifically designed for the production or use of chemical agents for weapons purposes.

ARTICLE X.

(1) The States Parties to this Convention undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the use of bacteriological (biological) agents and toxins for peaceful purposes. Parties to the Convention in a position to do so shall also cooperate in contributing individually or together with other States or international organizations to the further development and application of scientific discoveries in the field of bacteriology (biology) for prevention of disease, or for other peaceful purposes.

(2) This Convention shall be implemented in a manner designed to avoid hampering the economic or technological development of States Parties to the Convention or international cooperation in the field of peaceful bacteriological (biological) activities, including the international exchange of bacteriological (biological) agents and toxins and equipment for the processing, use or production, of bacteriological (biological) agents and toxins for peaceful purposes in accordance with the provisions of the Convention.

ARTICLE XI.

Any State Party may propose amendments to this Convention. Amendments shall enter into force for each State Party accepting the amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the Convention and thereafter for each remaining State Party on the date of acceptance by it.

ARTICLE XII

Five years after the entry into force of this Convention, or earlier if it is requested by a majority of Parties to the Convention by submitting a proposal to this effect to the Depositary Governments, a conference of States Parties to the Convention shall be held at Geneva, Switzerland, to review the operation of the Convention, with a view to assuring that the purposes of the preamble and the provisions of the Convention, including the provisions concerning negotiations on chemical weapons, are being realized. Such review shall take into account any new scientific and technological developments relevant to the Convention.

ARTICLE XIII

(1) This Convention shall be of unlimited duration.

(2) Each State Party to this Convention shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Convention if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of the Convention, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other States Parties to the Convention and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.

ARTICLE XIV

(1) This Convention shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Convention before its entry into force in accordance with paragraph (3) of this Article may accede to it at any time.

(2) This Convention shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Union of Soviet Socialist Republics, which are hereby designated the Depositary Governments.

(3) This Convention shall enter into force after the deposit of instruments of ratification by twenty-two Governments, including the Governments designated as Depositaries of the Convention.

(4) For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Convention, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

(5) The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or of accession and the date of the entry into force of this Convention, and of the receipt of other notices.

(6) This Convention shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE XV

This Convention, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts of which are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of the Convention shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Convention.

DONE in triplicate, at the cities of Washington, London and Moscow, this tenth day of April, one thousand nine hundred and seventy-two.

For the United States of America:

WILLIAM P. ROGERS

JAMES F. LEONARD

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

CROMER

For the Union of Soviet Socialist Republics:

A DOBRYNIN

For Greece:

Subject to Ratification

B VITSAXIS — April 12th 1972

For the Kingdom of the Netherlands:

H. C. MACLAINE PONT

For Luxembourg:

JEAN WAGNER — le 12 avril 1972

For Yugoslavia:

TOMA GRANFIL

For the Republic of Korea:

DONG-Jo KIM (Romanization)

For Iceland:

GUDM. I. GUDMUNDSSON

For Hungary:

DR. SZABÓ KÁROLY

For Bulgaria:

DR. L. GUERASSIMOV

For Belgium:

WALTER LORIDAN

For Dahomey:

WILFRID DE SOUZA

For the Central African Republic:

CHRISTOPHE MAIDOU

For Mexico:

DR. JOSÉ JUAN DE OLLOQUI

For Finland:

OLAVI MUNKKI

For Turkey:

MELIH ESENBEL

For Laos:

T. KHAMMAO

For Norway:

ARNE GUNNENG

For Mali:

S. TRAORÉ

For Lesotho:

M. T. MASHOLOGU

For Lebanon:

N. KABBANI

For Romania:

CORNELIU BOGDAN

For the Yemen Arab Republic:

YAHYA H. GEGHMAN

For Canada:

M. CADIEUX

For the Philippines:

EDUARDO Z. ROMUALDEZ

For Iran:

DR. ASLAN AFSHAR

For Costa Rica:

GZLÉ J. FACIO

For the Republic of China:

JAMES C. H. SHEN

For Spain:

ANGEL SAGAZ

For New Zealand:

FRANK CORNER

For Afghanistan:

M. S. DANESHIO

For Ethiopia:

MEKBIB G.

For Cyprus:

ANDROS A. NICOLAIDES

For Brazil:

JOÃO AUGUSTO DE ARAUJO CASTRO

For Czechoslovakia:

Dr. DUŠAN SPÁČIL

For Australia:

J. PLIMSOLL

For Denmark:

EYVIND BARTELS

For Mongolia:

M. DUGERSUREN

For Burma:

SAN MAUNG

For Nepal:

K. S. SHARMA

For Senegal:

A. COULBARY

For Chile:

O. LETELIER

For Peru:

F. BERCKEMEYER

For Austria:

GRUBER

For Colombia:

D. BOTERO-BOSHELL

For Italy:

VINCENZO DE BENEDICTIS

For Japan:

NOBUHIKO USHIBA

For the Khmer Republic:

ONG KHUY TRENG (Romanization)

For South Africa:

J. S. F. BOTHA

For Mauritius:

PIERRE GUY GIRALD BALANCY

For Honduras:

ROBERTO GALVEZ B.

For Ghana:

EBENEZER MOSES DEBRAH

For Malaysia:

ONG YOKE LIN

For El Salvador:

J. A. RIVERA

For Ireland:

W. WARNOCK

For Venezuela:

G. PINTO C.

For the Republic of Viet-Nam:

BUI DIEM

For Togo:

E. A. MAWUSSI

For Botswana:

CHIEF LINCHWE II

For Tunisia:

SLAHEDDINE EL GOULLI

For Switzerland:

F. SCHNYDER

For Nicaragua:

GUILLERMO SEVILLA-SACASA

For Poland:

DYONIZY P. BILINSKI

For Dominican Republic:

S. ORTIZ

For Ceylon:

NEVILLE KANAKARATNE

For Burundi:

NSANZE TÉRENCE

For Bolivia:

E. VALENCIA-IBÁÑEZ

For Zaire:

ILEKA MBOYO

For Pakistan:

A. M. RAZA — Ambassador of Pakistan Washington, D. C.

For the federal Republic of Germany:

ROLF PAULS

For Rwanda:

FIDÈLE NKUNDABAGENZI

For Liberia:

JAMES B. FREEMAN

For Jordan:

Z. MUFTI

For Malawi:

A. J. M. BANDA

For Haiti:

R. CHALMERS

For Saudi Arabia:

IBRAHIM AL-SOWAYEL (Romanization) — April 12, 1972

For Kuwait:

SALEM S. AL-SABAH (Romanization) — 4/14/72

For Niger:

O. G. YOUSOUFOU — Le 21 Avril 1972

For Panama:

J. A. DE LA OSSA — 2 de Mayo de 1972

For Marocco:

BADREDDINE SENOUSI — 3 May 1972

For Guatemala:

J. ASENSIO-WUNDERLICH — Mayo 9, 1972

For Ivory Coast:

T. AHOUA — May 23rd 1972

For Ecuador:

ORLANDO GABELA

Sujeto a ratificación — June 14th. 1972

For Singapore:

E. S. MONTEIRO — 19 June 1972

For Indonesia:

SJARIF THAJEB — 20 June 1972

For Portugal:

JOÃO HALL THEMIDO — 29 June 1972

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua inglese, qui sopra riportato.

CONVENZIONE

sulla interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione

Gli Stati parti della presente Convenzione,

Decisi ad agire in vista della realizzazione di reali progressi nella via del disarmo generale e completo, ivi compresi il divieto e la soppressione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa, ed essendo convinti che il divieto di messa a punto, di fabbricazione e di immagazzinamento di armi chimiche e batteriologiche (biologiche) nonché la loro distruzione, mediante misure efficaci, contribuiranno alla realizzazione del disarmo generale e completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale,

Riconoscendo la grande importanza del Protocollo concernente il divieto di uso in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, nonché il ruolo che detto Protocollo ha svolto e continua a svolgere attenuando gli orrori della guerra,

Riaffermando la loro fedeltà ai principi ed agli obiettivi di tale Protocollo, ed invitando tutti gli Stati ad uniformarvisi strettamente,

Ricordando che l'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato in più occasioni tutti gli atti contrari ai principi ed agli obiettivi del Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925,

Desiderosi di contribuire all'aumento della fiducia tra i popoli e al risanamento dell'atmosfera internazionale in generale,

Desiderosi inoltre di contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

Convinti dell'importanza e dell'urgenza di eliminare dagli arsenali degli Stati, con misure efficaci, armi di distruzione di massa altrettanto pericolose di quelle che comportano l'utilizzazione di agenti chimici o batteriologici (biologici),

Riconoscendo che un'intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o con tossine rappresenta una prima tappa possibile verso la realizzazione di un accordo su delle misure efficaci tendenti a vietare anche la messa a punto, la fabbricazione e l'immagazzinamento di armi chimiche, ed essendo decisi a continuare dei negoziati a tal fine,

Decisi, nell'interesse dell'intera umanità, ad escludere completamente la possibilità di vedere agenti batteriologici (biologici) o tossine utilizzati in quanto armi,

Convinti che la coscienza dell'umanità condannerebbe l'uso di tali metodi e che nessuno sforzo debba essere risparmiato per diminuire tale rischio,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I.

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non mettere mai e in nessuna circostanza, a punto, fabbricare, immagazzinare, acquistare in qualsiasi modo, conservare:

- 1) Agenti microbiologici o altri agenti biologici, nonché tossine quale ne sia l'origine o il sistema di produzione, del tipo ed in quantità che non siano destinate ad uso profilattico, protettivi o ad altri scopi pacifici;
- 2) Armi, attrezzature o vettori destinati all'uso di tali agenti o tossine a scopi offensivi o in conflitti armati.

ARTICOLO II.

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a distruggere o a convertire ad usi pacifici, il più rapidamente possibile ed in ogni caso non oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, tutti gli agenti, tossine, armi, attrezzature e vettori di cui all'articolo I della Convenzione, che si trovino in suo possesso o sotto la sua giurisdizione o controllo. Nel corso dell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo, sarà opportuno prendere tutte le misure precauzionali necessarie per proteggere le popolazioni e l'ambiente.

ARTICOLO III.

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non trasferire ad alcuno, né direttamente né indirettamente, un qualsiasi agente, tossina, arma, attrezzatura o vettore di cui all'articolo I della Convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un'organizzazione internazionale a fabbricare o ad acquisire in ogni altro modo uno qualsiasi dei detti agenti, tossine, armi, attrezzature o vettori.

ARTICOLO IV.

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna ad adottare, secondo le procedure previste dalla propria costituzione, le misure necessarie per vietare ed impedire la messa a punto, la fabbricazione, l'immagazzinamento, l'acquisizione o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, delle attrezzature e dei vettori di cui all'articolo I della Convenzione, sul territorio di un tale Stato, sotto la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo in qualsiasi luogo.

ARTICOLO V.

Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a consultarsi ed a collaborare tra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero eventualmente sorgere relativamente all'obiettivo della Convenzione, o relativamente all'applicazione delle disposizioni in essa contenute.

Le consultazioni e la collaborazione previste nel presente articolo potranno anche essere intraprese mediante appropriate procedure internazionali nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta.

ARTICOLO VI.

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione che constati che una altra parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione, può presentare denuncia al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale denuncia deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e contenere la richiesta di esame da parte del Consiglio di sicurezza.

2. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che possa intraprendere il Consiglio di sicurezza conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite a seguito di una denuncia ricevuta. Il Consiglio di sicurezza fa conoscere agli Stati parti della Convenzione i risultati dell'inchiesta.

ARTICOLO VII.

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a fornire assistenza, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Parte della Convenzione che ne faccia richiesta, se il Consiglio di sicurezza decide che tale Parte è stata esposta ad un pericolo a seguito di una violazione della Convenzione, od a facilitare l'assistenza fornita alla detta Parte.

ARTICOLO VIII.

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come suscettibile di limitare o di diminuire in qualunque modo gli impegni assunti da qualunque Stato in base al Protocollo concernente il divieto di uso in guerra, di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925.

ARTICOLO IX.

Ogni Stato parte della presente Convenzione conferma l'obiettivo riconosciuto di un divieto efficace delle armi chimiche e, a tale scopo, si impegna a proseguire, in uno spirito di buona volontà, dei negoziati al fine di giungere, in una data vicina, ad un accordo su delle misure efficaci in vista di una proibizione della loro messa a punto, fabbricazione ed immagazzinamento e in vista della loro distruzione, e su delle misure appropriate concernenti l'attrezzatura e i vettori particolarmente destinati alla fabbricazione o all'uso di agenti chimici a fini di armamento.

ARTICOLO X.

1. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a facilitare il più vasto scambio possibile di attrezzature, di materiali e di informazioni scientifiche e tecniche connesse con l'impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a scopi pacifici ed hanno il diritto di partecipare a tale scambio. Le Parti della Convenzione che sono in grado di farlo, coope-

reranno altresì apportando, individualmente o congiuntamente, con altri Stati od organizzazioni internazionali, il proprio concorso alla futura estensione ed all'applicazione delle scoperte scientifiche, nel campo della batteriologia (biologia), in vista della prevenzione delle malattie o ad altri scopi pacifici.

2. La presente Convenzione sarà applicata in modo da evitare ogni impedimento allo sviluppo economico o tecnico degli Stati parti della Convenzione od alla cooperazione internazionale nel campo delle attività batteriologiche (biologiche) pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, nonché di materiale che serva per la messa a punto, l'uso o la produzione di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a scopi più pacifici in conformità delle disposizioni della Convenzione.

ARTICOLO XI.

Ogni Stato parte può proporre degli emendamenti alla presente Convenzione. Tali emendamenti entreranno in vigore, nei confronti di ogni Stato parte che li avrà accettati, a partire dalla data della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati parti della Convenzione e, in seguito, nei confronti di ciascuno degli altri Stati parti, alla data in cui tale Stato li avrà accettati.

ARTICOLO XII.

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, o prima di tale data se una maggioranza delle parti della Convenzione lo richieda sottoponendo una proposta a tale scopo ai governi depositari, una conferenza degli Stati parti della Convenzione avrà luogo a Ginevra (Svizzera), al fine di esaminare il funzionamento della Convenzione in vista di accertarsi che gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni della Convenzione, ivi comprese quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche, siano in via di realizzazione. In occasione di tale esame, sarà tenuto conto di tutte le realizzazioni scientifiche e tecniche che hanno rapporto con la Convenzione.

ARTICOLO XIII.

1. La presente Convenzione viene conclusa a tempo indeterminato.
2. Ogni Stato parte della presente Convenzione ha, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, il diritto di denunciare la Convenzione se ritiene che eventi straordinari, attinenti all'oggetto della Convenzione, abbiano messo in pericolo gli interessi superiori del paese. Esso notificherà tale rinuncia a tutti gli altri Stati parti della Convenzione nonché al Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con un preavviso di tre mesi. Indicherà in tale notifica quali siano gli eventi straordinari che ritiene abbiano messo in pericolo i propri interessi superiori.

ARTICOLO XIV.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avrà firmato la Convenzione prima della sua entrata in vigore in conformità del paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.

2. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche che sono attualmente designate quali governi depositari.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore quando ventidue governi, compresi i governi che sono designati come i governi depositari della Convenzione, avranno depositato gli strumenti di ratifica.

4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.

5. I governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito dalla data di ogni firma, dalla data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della Convenzione, nonché del ricevimento di ogni altra comunicazione.

6. La presente Convenzione sarà registrata dai governi depositari in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO XV.

La presente Convenzione, i cui testi inglese, francese, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata negli Archivi dei governi depositari. Copie debitamente certificate della Convenzione saranno inviate dai governi depositari ai governi degli Stati che avranno firmato la Convenzione o che vi avranno aderito.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

(seguono le firme)